

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 28/06/2023

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 26/09/2022, riferiva di aver stipulato in data 18.9.2014 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 90 rate.

Formulava articolate conclusioni chiedendo:

- in via principale: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.692,84 (al netto di € 129,00 e di € 497,39 già riconosciuti rispettivamente a titolo di commissioni mandataria di gestione e di interessi), di cui:
 - € 0,00 a titolo di commissioni mandataria per la gestione del contratto;
 - € 129,00 a titolo di commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto;
 - € 387,00 a titolo di provvigioni d'intermediazione;
 - € 1.176,84 a titolo di "interessi";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in via subordinata: ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per le commissioni e/o costi ritenuti *up front*;
- in ogni caso:
 - la restituzione delle quote eventualmente versate in eccesso e quindi non dovute;
 - la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 90 su 120, rilevava che i principi di cui alla sentenza *Lexitor* non erano applicabili ai rapporti in esame e ciò conformemente a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 21676/2021.

Riferiva che la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies co. 2 del decreto sostegni-bis, ma non riguardava il DPR 180/1950 che all'art. 6 co. 3 lett. b) affermava che non tutti gli oneri a carico del cedente erano rimborsabili.

Sosteneva che la sentenza della CGUE del 9.2.2023 - riguardante il credito immobiliare c.d. Unicredit Austria - aveva ridotto la portata della precedente *Lexitor*.

Eccepiva che le commissioni di intermediazione avevano natura *up front* e non erano rimborsabili, trattandosi di somme corrisposte a soggetti terzi responsabili della sola promozione e conclusione del contratto di finanziamento.

Annotava che le condizioni di rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento escludevano la retrocessione sia delle Commissioni all'intermediario in qualità di mandatario del Finanziatore per il perfezionamento del contratto; sia delle provvigioni all'intermediario del credito e sia delle imposte e tasse.

Dava atto che in sede di estinzione anticipata del prestito in esame erano state rimborsate, per la quota oneri non maturati, le Commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento.

Significava che gli interessi corrispettivi non potevano essere rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*, come da alcune pronunce dell'Autorità Giudiziaria e del Collegio di Roma.

Evidenziava che il ricorrente aveva già ricevuto il ristoro delle rate trattenute in eccesso relative alle mensilità del maggio e giugno 2022, come da evidenze depositate.

Si opponeva alla debenza delle spese legali.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio evidenzia come il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere valutato alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e dei successivi interventi normativi, come interpretati dalle decisioni susseguitesì in materia del Collegio di Coordinamento (in particolare Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019), applicando altresì i principi scaturiti da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 263/2022 che ha dichiarato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

A seguito della citata sentenza della Corte di giustizia UE, infatti, il Collegio di Coordinamento ABF ha emesso la decisione n. 26525/19 sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. L'orientamento consolidato è stato quello di rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

La giurisprudenza di merito sopravvenuta alla citata pronuncia "Lexitor" aveva ritenuto che l'art. 125 sexies TUB dovesse interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore aveva diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. Pertanto, la clausola negoziale che avesse disposto in senso eventualmente contrario al riconoscimento di tale diritto sarebbe stata da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1° 9.1993, n. 385 (TUB), consentiva per vero di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore avesse diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono infatti essere distinti, in linea generale, tra quelli inerenti all'esercizio di attività ricorrenti o periodiche nel corso della durata del contratto (c.d. recurring: es., spese per incasso rate, per copertura di rischio di credito); ovvero ad attività preliminari, imputabili a prestazioni svolte nella fase delle trattative e della formazione del vincolo e destinate ad esaurirsi con la stipulazione del contratto di credito al consumo (c.d. *up front*: es., oneri per istruttoria, verifica del merito creditizio del cliente).

In questo contesto normativo e giurisprudenziale ha fatto il proprio ingresso, a partire dal 25 luglio 2021, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB.

Il Collegio rileva, infatti, che il predetto art 125 sexies del TUB ha subito una novella normativa introdotta con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis"), entrata in vigore lo scorso 25.7.2021, prevedendo in particolare che: *"Nel titolo II, all'articolo 12 del d.l. è premesso il seguente: «Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385):*

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) ...; (b) ...; (c) l'articolo 125 -sexies è sostituito dal seguente:

"Art. 125 -sexies (Rimborso anticipato).



1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

Assunta tale ricostruzione, la controversia risulta regolata dall'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), le quali si applicano ai contratti stipulati a partire dal 25/07/2021, data di entrata in vigore del citato decreto.

Il Collegio rileva, però, che le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»;

Secondo le indicazioni della Corte Costituzionale restituite nella citata sentenza, l'art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGUE: ciò comporta che in caso di restituzione anticipata del finanziamento il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non possa essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.

Il Collegio, ai fini della decisione, ritiene di dare applicazione all'orientamento da ultimo condiviso dai Collegi, che, in assenza di una specifica modalità di calcolo degli oneri contrattuali prevista a livello negoziale, per assicurare un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti coinvolte si è espresso nel senso dell'applicabilità dei criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento secondo la seguente ripartizione:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

In definitiva, le ragioni sopra esposte sono sufficienti per riconoscere il diritto della parte mutuataria odierna ricorrente al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava eventualmente irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.

Con riferimento alla eccezione di parte resistente, che ha richiamato le conclusioni della sentenza C-555/21 UniCredit Bank Austria, emessa successivamente alla sentenza C-383/18 sul credito al consumo (Lexitor), il Collegio ritiene tale riferimento inconferente al caso di specie atteso che l'arresto citato è relativo al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17 (MCD): fattispecie che non riguarda il caso in esame

Parte ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione *ante tempus* del finanziamento oggetto di ricorso.

La domanda va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che regolano il rapporto, ovvero delle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

Innanzitutto occorre precisare, con riferimento al finanziamento di cui è controversia, che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 90 rate sulle 120 complessive, come risulta dal conteggio estintivo.

Dal corredo probatorio risultano abbuonati interessi per € 497,39; sono stati altresì rimborsati oneri non maturati per € 129,00 a titolo di "commissioni della mandataria/x". Risulta un TAN pari a 6,30% conforme al contratto.

Parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale per l'estinzione del prestito, in data coerente con quella del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 18.9.2014, che riporta timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria) ed al contempo l'indicazione di un intermediario iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB quale intermediario del credito.

L'intermediario ha inoltre prodotto copia dell'accordo distributivo che descrive le attività dell'intermediario del credito.

L'intermediario, ancora, ha versato agli atti copia della fattura relativa ai compensi corrisposti all'agente intervenuto nel contratto, presumibilmente riferita ad una pluralità di rapporti, nonché copia del relativo dettaglio.

La parte ricorrente ha formulato la propria pretesa facendo affidamento su quanto previsto dal modulo SECCI per il caso dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Nel modulo SECCI allegato al contratto, nella sezione relativa all'estinzione anticipata, è previsto che:

“il cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al finanziatore: il capitale residuo; gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

In tal caso il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote prevista dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.

Il Collegio rileva, però, che nel medesimo modulo SECCI, alla sezione 2, si prevede tuttavia che le rate del finanziamento siano calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese.

Si osserva che sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento che con le pronunce n. 6885 e 6888 del 03/05/2022 ha statuito il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare applicazione:

“Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.

L'intermediario ha espressamente contestato la posizione dell'ABF sul punto e richiamato a favore della propria posizione alcune recenti pronunce del Giudice Ordinario. Ha inoltre versato in atti il piano di ammortamento - che non risulta tuttavia sottoscritto dal ricorrente - ove sono riportate la quota capitale e la quota interessi rata per rata.

Il Collegio ritiene comunque di dare continuità al proprio orientamento ossia che in presenza di una contestuale contraddittoria modalità di liquidazione, debba essere adottata quella più favorevole – criterio pro rata temporis - alla parte contrattuale più debole, il cliente.

Richiamando l'orientamento condiviso, il Collegio ritiene quindi di qualificare:

- *le Commissioni [nome intermediario] quale mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento* hanno carattere up front in quanto remunerano attività prodromica alla conclusione del contratto, quale “*adeguata verifica della clientela; valutazione merito creditizio*”, ecc.
- *le Commissioni [nome intermediario] quale mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento* hanno natura *recurring* in quanto descrivono attività perduranti lungo il corso del rapporto, quale la gestione incasso mensile rata, ecc.
- *le Provvigioni all'intermediario del credito* individuano costi up front perché limitati alla fase prodromica del rapporto. Infatti, secondo i condivisi orientamenti dei Collegi Territoriali, qualora sia prodotto l'allegato al SECCI



consegnato al cliente e, ad *abundantiam*, l'accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l'intermediario del credito, le provvigioni devono essere qualificate *up front*. Nel caso di specie è stato prodotto l'allegato al SECCI nonché copia dell'accordo distributivo che descrivono le attività dell'intermediario del credito come tutte limitate alla parte prodromica, fino alla sottoscrizione del contratto. L'intermediario resistente ha anche versato agli atti copia della fattura relativa ai compensi corrisposti all'agente intervenuto nel contratto, presumibilmente riferita ad una pluralità di rapporti, nonché copia del relativo dettaglio.

Secondo le indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019 ed alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF, cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, maturate in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nella posizione contrattuale si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale		6,30%					
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis		25,00%					
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		7,42%					

rate pagate	90	rate residue	30	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria perfezionamento				516,00	Upfront	7,42%	38,29		38,29
Commissioni mandataria gestione				516,00	Recurring	25,00%	129,00	129,00	0,00
Interessi				6.696,93	Recurring	25,00%	1.674,23	497,39	1.176,84
Provvigioni intermediario				1.548,00	Upfront	7,42%	114,86		114,86
Totale				9.276,93					1.329,98

Il Collegio ritiene, altresì, che la somma sopra evidenziata, inferiore a quella richiesta in ricorso, vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla parte ricorrente è pari a € 1.330,00.

Quanto alla richiesta della parte ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

Il Collegio, poi, con riferimento alla richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso evidenzia che l'intermediario ha affermato di aver già disposto il rimborso della somma di € 430,00 relativa a due rate addebitate in eccesso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A comprova di quanto asserito ha prodotto l'evidenza contabile interna dell'effettuazione di due bonifici di € 215,00 ciascuno, entrambi in favore del ricorrente, prima della proposizione del reclamo. Risulta evidenza dei nr. di CRO di entrambi i bonifici.

Il ricorrente, da parte sua, se da un lato non ha confermato la ricezione delle somme, dall'altro non ha fornito evidenza di ulteriori rate trattenute in eccesso, con ciò non offrendo prova della fondatezza della richiesta di ulteriore rimborso spiegata con riferimento alla restituzione delle rate versate in eccesso.

Il Collegio, pertanto, ritiene che allo stato di quanto depositato in atti, risulti provata la soddisfazione della domanda *in parte qua* prima della proposizione del reclamo e conseguentemente stante la parziale cessazione della materia del contendere su detto punto non vi sia ragione per pronunciarsi in merito.

Con riferimento alla pretesa di liquidazione delle spese legali in favore di parte ricorrente, essa non può accogliersi considerato l'orientamento consolidato di quest'Arbitro nella materia specifica (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3498 del 26.10.2012 e Decisione n. 6174 del 07.07.2016) e, più in generale, la sua agevole conoscibilità che rendono superflua e meramente volontaria l'assistenza di un professionista.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.330,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA